## UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. e P.I. 90009820037

## 1

# UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

CONCESSIONE DEMANIALE

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.



Renato Melone;
- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori
con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della
Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite
in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;
- richiamata la concessione demaniale n. 033/09B Rep.2083 del 24/06/2009
con la quale il Comune di Arona autorizzava il Sig. SACCHETTI Michele a
mantenere posizionata n. 1 boa d'ormeggio, nell'area a lago prospiciente il
mappale 36 del foglio 29, fino al 31/12/2011;
- vista l'istanza Prot. 39084 del 13/10/2011, presentata al Comune di Arona,
con la quale il Concessionario chiedeva il rinnovo della concessione demania-
le scaduta;
- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio
Basso Lago Maggiore, n. 189 del 23/08/2012, con la quale si è disposta
l'assegnazione, a favore del richiedente, dell'area demaniale antistante il fo-
glio 29 mappale 36 del Comune di Arona per il mantenimento di n. 1 boa per
ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt., con le limitazioni
di cui alla determinazione Dirigenziale n. S20/516/2011 del 6/12/2011 con la
quale lo Sportello Decentrato presso il Comune di Arona della Gestione
Associata, esprimeva nulla osta al rinnovo delle concessioni demaniali in
scadenza, con venetuale decadenza in caso di inizio lavori del nuovo porto;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n.
631;
- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;

#### **CONCEDE**

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n.2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:

SACCHETTI Michele, nato a Arona (NO) il 26/12/1969 (c.f. SCC MHL 69T26 A429Q), residente in 28041 ARONA (NO), Via Paleocapa, 30, concessione demaniale ordinaria al fine di:


mantenere posizionate n. 1 boa per ormeggio unità di navogazione di lunghezza sino a 6,00 mt. (Art. 10, comma 1 lettera f)), identificata con la sigla A179, nelle acque del Lago Maggiore (area propsiciente il foglio 29, mappale 36 del comune di Arona), al di fuori delle zone portuali, per un periodo di anni 9 a decorrere dal 1/01/2012, per la seguente attività d'uso: private da diporto, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2020, con eventuale decadenza/revoca a


seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori di costruzione del nuovo porto.-----Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in € 156,05, ai sensi della D.G.R. 37-2944 del 28/11/2011, ed e' stato interamente versato dal Concessionario in data 6/3/2012; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.-----I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT-FOI).-----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite conto cordovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----Art. 3 - Ai sensi della deliberazione n.19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese,-----Art. 4 – La boa risulta essere già posizionata ai sensi della precedente concessione demaniale.----Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----Art. 6 - Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----Art. 8 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso

rente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme,





alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione conce-
dente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese
del Concessionario
Art. 9 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-
rio:
- per il mancato regolare pagamento del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
norme di legge o di regolamenti;
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello
scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-
cesso;
- a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori del
nuovo porto
Art. 10 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, as-
sume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed
assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).
Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per e-
liminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del
Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-
cessionario
Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio
per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato
ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in





Lesa li, 3 0 LUG 2013

II Responsabile Ufficio Associato

Il sottoscritto SACCHETTI Michele (c.f.: SCC MHL 69T26 A429Q), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del Concessionario), 10 (responsabilità del Concessionario), 11 (responsabilità giudiziale), 12 (variazioni per pubblico interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

